



TRIBUNALE DI VERONA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice designato, dott. Luigi Pagliuca

letto il ricorso in data 6.5.24, presentato tramite il gestore della crisi nominato dall'OCC, con il quale i coniugi conviventi **Iacovelli Giovanni e Caddeo Marcella** hanno chiesto di essere ammessi alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare, ai sensi degli artt. 66 e 67 ss CCII;

letta la relazione particolareggiata ex art. 68, c. 2 CCI in data 2.5.2024 del Gestore della Crisi avv. Corrado Sideri;

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che entrambi i ricorrenti sono residenti in Cologna Veneta (Vr), sicché il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

OSSERVA

Lo Iacovelli e la Caddeo, sostenendo di rivestire entrambi la qualità di consumatori, hanno chiesto di essere ammessi alla procedura di ristrutturazione dei debiti di cui agli artt. 67 ss CCI.

Ciascun ricorrente ha presentato ai propri creditori una proposta che prevede:

a) Quanto allo Iacovelli

Il pagamento, mediante versamento di n. 60 rate mensili di euro 470,00 (quindi entro 5 anni dall'omologa):

- **per intero:** a) in prededuzione (ex art. 6, c. 1 lett. a CCII) della quota di spettanza del saldo del compenso per l'OCC pari ad euro 1.343,32 **con le prime tre rate mensili**, mediante accantonamento (posto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal

Giudice solo a fine procedura tenendo conto anche di quanto pattuito con i debitori, sicché – del tutto correttamente – non è stato previsto il pagamento immediato); b) di tutti i creditori privilegiati (Avv. Soriolo, Geom. D'Addario, Regione Veneto, Agenzia delle Entrate – riscossione) **con le rate dalla n. 3 alla n. 13;**

- **nella misura del 46,445%:** dei creditori chirografari Agenzia delle Entrate riscossione, Inps (per restituzione di pensione di invalidità e indennità di disoccupazione pagate in eccesso), Unicredit, Smeralda SPV spa (già Fincontinuo spa) e Cofidis sa **con le rate dalla n. 14 alla n. 60.**

b) quanto alla Caddeo

Il pagamento, mediante versamento di n. 60 rate mensili di euro 395,00 (quindi entro 5 anni dall'omologa):

- **per intero:** a) in prededuzione (ex art. 6, c. 1 lett. a CCII) della quota di spettanza del saldo del compenso per l'OCC pari ad euro 1.343,32 **con le prime quattro rate mensili**, mediante accantonamento (posto che il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Giudice solo a fine procedura tenendo conto anche di quanto pattuito con i debitori, sicché – del tutto correttamente – non è stato previsto il pagamento immediato); b) di tutti i creditori privilegiati (Geom. Beggato, Regione Veneto, SIVE srl, Agenzia delle Entrate – riscossione) **con le rate dalla n. 4 alla n. 29;**

- **nella misura del 26,23%:** dei creditori chirografari Agenzia delle Entrate riscossione, Unione dei Comuni Adige Guà, Inps (per restituzione indennità di disoccupazione pagata in eccesso), Prexa spa (già Eurocqs), Ifis NPL spa, Agos Ducato, Europafactor spa **con le rate dalla n. 29 alla n. 60.**

Secondo il piano, le provviste complessive di almeno euro 28.200,00 quanto allo Iacovelli e di almeno euro 23.700,00 quanto alla Caddeo necessarie per eseguire i pagamenti come da proposte verrebbero tratte mediante trattenute stipendiali mensili di euro 470,00 quanto allo Iacovelli e di euro 395,00 mensili quanto alla Caddeo, subito dopo l'omologa della proposta.

Al fine di garantire l'effettività e tempestività dei pagamenti mensili prospettati, il piano prevede che sia aperto un conto corrente cointestato ai coniugi sul quale ogni mese, con addebito continuativo sui conti correnti personali dei debitori, verrebbero accreditate le suddette quote di reddito, con esecuzione mensile dei pagamenti a favore dei creditori, come da proposte.

Peraltro, i piani dei pagamenti elaborati dai ricorrenti (e riportati alle pagine 19, 20, 22, 23 e 24 del ricorso) garantiscono che con le quote di reddito di ciascun debitore siano effettuati pagamenti esclusivamente a favore dei creditori personali, sicché è garantita la separazione delle masse attive e passive, senza alcuna commistione patrimoniale, come prescritto dall'art. 66, c. 3 CCII.

Entrambi i ricorrenti hanno sempre svolto e svolgono tuttora attività lavorativa dipendente ed i debiti contratti (per prestiti ed altre forme di finanziamento, per mancato pagamento di TARI e bolli auto, per sanzioni amministrative per violazione del CDS, per pensione di invalidità o/indennità di disoccupazione pagate in eccesso, per assistenza di professionisti, per spese legali e imposta di registro: per il dettaglio vedi pagine da 12 a 17 della relazione del gestore) sono tutti relativi alla sfera privata, sicché non vi è dubbio che lo Iacovelli e la Caddeo siano qualificabili quali consumatori ai sensi dell'art. 2, lett. e) CCII e possano quindi accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Peraltro, i ricorrenti sono coniugi conviventi, sicché gli stessi hanno legittimamente presentato un unico ricorso per la risoluzione della rispettiva crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 66 CCII.

Come attestato e verificato dal gestore della crisi il **ricorrente Iacovelli** è gravato da debiti per complessivi **euro 53.879,93** (considerando anche il saldo del compenso per l'OCC) ed è percettore di un reddito netto mensile di circa **euro 1.904,00**, che è gravato da una trattenuta del quinto dello stipendio di euro 224,00 a favore del creditore Smeralda SPV srl, dovendo inoltre versare mensilmente per altri finanziamenti a favore di Unicredit e Cofidis rate (addebitate sul conto corrente) per complessivi euro 369,80, sicché la disponibilità residua ammonta ad **euro 1.311,00** circa.

La **ricorrente Caddeo, invece**, è gravata da debiti per complessivi **euro 58.930,37** (considerando anche il saldo del compenso per l'OCC) ed è percettrice di un reddito netto mensile di circa **euro 1.532,00**, che è gravato da una trattenuta del quinto dello stipendio di euro 249,00 a favore del creditore Prexta spa, dovendo inoltre versare mensilmente per un altro finanziamento a favore di Agos Ducato una rata (addebitata sul conto corrente) di euro 48,00, sicché la disponibilità residua ammonta ad **euro 1.235,00** circa.

Il nucleo familiare è composto dai ricorrenti e dalla figlia minorenni a carico (in quanto studentessa) e, secondo quanto documentato dai ricorrenti e verificato dal gestore della crisi, per il mantenimento familiare è necessaria una spesa mensile di circa **2.534,00 euro**.

Pertanto, al netto dei pagamenti delle rate dei finanziamenti in regolare ammortamento (come detto trattenute dallo stipendio ovvero addebitate sul conto corrente), i due coniugi dispongono di un reddito residuo complessivo (euro 1.311,00 + euro 1.235,00 = 2.546,00) appena sufficiente per il mantenimento familiare, non essendo evidentemente in grado di far fronte anche agli ulteriori ingenti debiti (tutti scaduti ed esigibili) da cui sono gravati.

Deve quindi ritenersi comprovato che entrambi i ricorrenti versino in condizione di sovraindebitamento ex art. 2, lett. c) CCII, *sub. specie* di vera e propria insolvenza.

Inoltre, va evidenziato che:

- la domanda è stata corredata (mediante indicazione nel testo del ricorso ovvero mediante produzioni documentali esaustive) da tutte le informazioni richieste dall'art. 67, c. 2 CCII (elenco creditori con indicazione del titolo di prelazione; consistenza e composizione del patrimonio; atti di straordinaria amministrazione nel quinquennio; entrate reddituali del nucleo familiare ed indicazione delle spese di mantenimento; dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni);
- poiché è stato previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati, non è necessaria la speciale attestazione del gestore ai sensi dell'art 67, c. 4 CCII;
- giusto il disposto dell'art. 67, c. 3 CCII la proposta prevede legittimamente la falcidia e ristrutturazione anche dei debiti (aventi natura chirografaria) derivanti dai contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulati dallo Iacovielli (finanziamento n. 29642 del 25.2.20 con Fincontinuo, oggi di pertinenza di Smeralda SPV srl) e dalla Caddeo (finanziamento n. 133615 del 8.4.19 con Eurocqs, oggi di pertinenza di Prexta spa), con cessazione della relativa trattenuta per effetto dell'omologa del piano;
- la relazione del gestore della crisi contiene tutte le indicazioni e valutazioni previste dall'art. 68, c. 2 CCII ed è stato anche valutato il merito creditizio in relazione a tutti i finanziamenti non ancora estinti come prescritto dall'art 68, c. 3 CCII (vedi punto 16 della relazione e tabelle allegate sub. docc. 53 e 54);
- entrambi i ricorrenti non hanno mai in precedenza beneficiato dell'esdebitazione, sicché non ricorre la condizione ostativa prevista dall'art. 69, c. 1 prima parte CCII.

Sulla scorta delle verifiche operate dal gestore della crisi deve inoltre allo stato escludersi che la condizione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave, malafede o frode, sicché deve ritenersi sussistente anche l'ulteriore requisito della c.d. meritevolezza, ai sensi dell'art. 69, c. 1 seconda parte CCIII.

Entrambi i ricorrenti sono privi di qualifica e di formazione, avendo conseguito solo il diploma di scuola media. Gli stessi, pertanto, nel corso degli anni sono riusciti a reperire solo lavori non molto remunerativi e non caratterizzati da stabilità, che può dirsi conseguita solo a partire dal 2015/16, ossia dal momento in cui gli stessi sono stati assunti dall'attuale datore di lavoro Sirp spa con contratto a tempo indeterminato.

In precedenza, come risulta dagli accertamenti operati dal gestore della crisi (esaminando l'estratto contributivo), entrambi i coniugi hanno lavorato per cooperative o agenzie di lavoro interinale, anche solo part time (la Caddeo) e con frequenti periodi di malattia (entrambi i ricorrenti sono infatti invalidi civili), di cassa integrazione o di disoccupazione, con percezione solo della relativa indennità (per il dettaglio cfr punto 6 della relazione e, in particolare, pagina 10).

In tale contesto di instabilità lavorativa e precaria e di entrate reddituali incerte e, comunque, di non notevole importo, per far fronte alle esigenze familiari (evidentemente aumentate anche a seguito della nascita, nel 2008, della figlia) entrambi i ricorrenti hanno sempre dovuto ricorrere a finanziamenti, che hanno sempre cercato di onorare, spesso aprendone di nuovi per estinguere i precedenti e ricavare anche nuova liquidità.

Come verificato dal gestore, i finanziamenti accesi nel corso degli anni sono sempre stati destinati a finanziare spese di prima necessità (mantenimento della famiglia, acquisto di un'auto necessaria per gli spostamenti, riparazione dell'auto), senza destinazione a spese voluttuarie o superflue.

Anche allo stato attuale i finanziamenti ancora in regolare ammortamento sono tutti puntualmente onorati dai debitori mediante trattenute sullo stipendio o addebiti sul conto corrente e, come sopra evidenziato, se non vi fossero gli ulteriori debiti, con le residue risorse reddituali i ricorrenti sarebbero in grado di far fronte alle essenziali esigenze di mantenimento della famiglia.

Le emergenze istruttorie, quindi, inducono a ritenere che i ricorrenti non abbiano mai contratto i finanziamenti in modo incontrollato e senza alcuna prospettiva di farvi fronte (il che, peraltro, trova conferma anche nell'esito positivo della valutazione – operata dal gestore - del merito creditizio da parte delle varie società finanziarie al momento dell'erogazione dei finanziamenti), bensì per necessità finanziarie oggettive (dovute alla precarietà reddituale ed anche alla vera e propria assenza di entrate da parte dell'uno o dell'altro coniuge in determinati periodi) e per far fronte a primarie esigenze di

sostentamento, in assenza di altre entrate ed anche della possibilità di ricorrere all'aiuto economico di familiari.

Nonostante l'impegno profuso per far fronte alle restituzioni delle somme erogate, i ricorrenti non sono però in passato riusciti a far fronte a tutti i debiti contratti e si sono quindi resi inadempienti, in particolare, rispetto ad un finanziamento erogato alla Caddeo nel 2009 da Deutsche bank (e oggi di pertinenza di Ifis) con fideiussione dello Iacovelli per il quale nel novembre 2023 è stata emessa condanna per l'importo di euro 21.362,92 oltre spese di lite, nonché in relazione ad un'apertura di credito al consumo risalente al 2005 (concessa da Findomestic ed oggi di pertinenza sempre di IFIS) in relazione alla quale è stato emesso nei confronti della Caddeo nell'aprile 2023 un decreto ingiuntivo per l'importo di euro 2.662,05, con successiva notifica di pignoramento presso terzi.

Inoltre, a causa delle ristrettezze economiche della famiglia, i ricorrenti – come emerge dagli atti e come appurato dal gestore – non sono più riusciti a far fronte ai debiti verso gli enti territoriali per TASI, bolli auto e contravvenzioni, venendosi quindi a trovare nell'attuale condizione di sovraindebitamento non più reversibile.

Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono deve quindi ritenersi che l'attuale condizione di sovraindebitamento per un verso non sia stata certo determinata dolosamente dai coniugi con malafede o frode (come comprovato dal fatto che gli stessi, sin quando è stato possibile ed anche all'attualità rispetto ai prestiti in ammortamento, hanno sempre cercato di far fronte ai loro debiti) e, per altro verso, non sia stata da loro determinata con colpa qualificabile come grave, tenuto conto in particolare delle esigenze di mero sostentamento familiare (e non voluttuarie) alla base dell'assunzione delle obbligazioni restitutorie verso le società finanziarie, obbligazioni che non è stato infine possibile onorare completamente, determinandosi anche - quale conseguenza ulteriore - l'impossibilità di far fronte ai residui debiti verso gli enti territoriali.

Risultano quindi sussistenti tutti i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità del piano e della proposta, sicché la procedura va dichiarata aperta ai sensi dell'art. 70 CCII.

Nulla osta all'accoglimento della richiesta dei ricorrenti di disporre il divieto totale e generalizzato di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori (che impedirà anche ogni forma di recupero dei crediti vantati dagli istituti di credito), tenuto conto anche del fatto che – come detto - alcuni creditori sono già in possesso di titolo esecutivo.

Quanto all'ulteriore richiesta di applicazione di misure protettive, non può essere accolta la richiesta di interdire sin da subito l'ulteriore trattenuta del quinto dello stipendio, nonché l'addebito delle rate dei finanziamenti in corso, posto che il piano elaborato dai ricorrenti prevede il pagamento dei creditori a rate con quote di reddito da sottrarre dagli stipendi dei ricorrenti a partire dal momento dell'omologa, senza utilizzo di somme da accantonare in momento anteriore (ed infatti nel ricorso è espressamente previsto che il debito per finanziamenti in ammortamento dovrà essere rideterminato al momento dell'omologa, sottraendo le quote di reddito e gli addebiti sul conto sino a quel momento intervenuti). Per attuare la proposta, quindi, è sufficiente che le trattenute e gli addebiti cessino per effetto dell'omologa e, quindi, la misura protettiva sopra richiesta (che consentirebbe ai ricorrenti di acquisire sin da subito quote di reddito attualmente destinate a far fronte ai finanziamenti) non risulta essere funzionale rispetto al piano in concreto elaborato dai ricorrenti ed alla conservazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.

Quanto alla sospensione del fermo amministrativo sulla vettura della Caddeo – al di là della dubbia ammissibilità di un provvedimento di tal fatta – è sufficiente osservare che non si tratterebbe comunque di misura funzionale alla conservazione dell'integrità del patrimonio, non prevedendo peraltro il piano la alienazione di tale vettura.

PQM

Visti gli artt. 66 e 70. c. 1 CCII

Ammette

Iacovelli Giovanni, nato a s-Hertogenbosch (Olanda) il 29.4.19170 (cod.fisc CVLGNN70D29Z126C) e **Caddeo Marcella**, nata a Bosa (Or) il 11.5.1981 (CDDMCL81E51B068A), entrambi residenti in Cologna Veneta (Vr) alla via Crearo n. 13/F, alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Dispone

che, a cura del Gestore della crisi avv. Corrado Sideri, il ricorso ed il presente decreto:

- siano immediatamente pubblicati sul sito internet del Tribunale di Verona;
- siano comunicati, unitamente alla relazione particolareggiata del gestore della crisi, a tutti i creditori, **entro il 20.6.2024**. Nella comunicazione il gestore indicherà anche il proprio indirizzo PEC.

Avvisa

i creditori:

- che, **una volta ricevuta la comunicazione di cui al punto precedente**, dovranno tempestivamente comunicare al Gestore della Crisi avv. Corrado Sideri un indirizzo PEC con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che **nei venti giorni successivi alla ricezione della medesima comunicazione** possono presentare osservazioni al piano e alla proposta, inviandole all'indirizzo PEC loro comunicato dal gestore.

Dispone

che il gestore della crisi, **entro 10 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori**, sentito anche il debitore, relazioni al Giudice ai sensi dell'art. 70, c. 6 CCII, prendendo posizione sulle eventuali osservazioni presentate e documentando anche le pubblicazioni e comunicazioni sopra disposte. Si riserva all'esito ogni provvedimento in ordine all'omologa della proposta.

Dispone

il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei ricorrenti sino alla conclusione del procedimento.

Si comunichi ai ricorrenti, al gestore della crisi e all'OCC

Verona, 20.5.2024

Il Giudice

Dott. Luigi Pagliuca